



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna

www.ordingbo.it

Ruolo e responsabilità del Committente

Guida alla sicurezza dei cantieri



Committente



Coordinatore



Progettista

Impresa

Premessa

Prevenire è meglio che curare. Molti degli incidenti che avvengono nei cantieri edili potrebbero essere evitati informando e sensibilizzando tutti i soggetti coinvolti nella "catena sicurezza" e, il primo anello è sicuramente il **COMMITTENTE**.

Questo opuscolo vuole essere una guida, un vademecum, una raccolta di consigli sulla sicurezza che conduca passo passo i **Committenti** alla buona gestione e quindi alla buona riuscita dell'opera (indipendentemente dalla sua complessità).



Committente

Ogni volta tu abbia la necessità di costruire una nuova opera edile o di intervenire su una esistente con lavori di ampliamento, riparazione, manutenzione (anche di piccola entità) ed installazione impianti sei un **COMMITTENTE**.

Ad esempio è un Committente:
/ il Signor Rossi che fa ritinteggiare la sua villetta;
/ la Signora Viola che decide di rifare a proprie spese il bagno dell'appartamento dove vive in affitto;
/ il Signor Bianchi, amministratore del condominio dove viene rifatto il tetto condominiale;
/ il Signor Verdi proprietario del capannone industriale dove decide di installare pannelli fotovoltaici.
Tutti i privati cittadini proprietari di immobili, amministratori di condominio, titolari di aziende (anche agricole).



Quando sono Committente?



Che ruolo ha il Committente?

I processo di realizzazione di un'opera il Committente è il primo anello della catena che riguarda la sicurezza, in quanto ha potere **DECISIONALE** e di **SPESA**.

Questi due poteri gli permettono di scegliere i professionisti coinvolti (progettisti, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione) le imprese esecutrici dell'opera in base alle qualifiche tecnico-professionali e in base a un criterio economico.

Come vedremo successivamente, il Committente, in quanto parte attiva nella catena di realizzazione dell'opera è posto nella posizione di "primo responsabile" per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri, quindi soggetto ad obblighi e alle relative sanzioni.

Le responsabilità e le sanzioni applicabili al Committente non sono poche, però c'è la possibilità, nel caso in cui egli non abbia le capacità tecniche o non voglia gestire in prima persona i lavori, di nominare tramite una delega formale scritta un "Responsabile dei Lavori".

Il Responsabile dei Lavori può essere:

- una terza persona rispetto al Committente (anche privato cittadino) con adeguata competenza;
- un professionista abilitato e qualificato in materia di sicurezza (consulente esterno);
- un professionista abilitato e qualificato coinvolto nella progettazione (progettista, direttore dei lavori, coordinatore in fase di progettazione).

CONSIGLIO

Si consiglia di rivolgersi a un professionista esperto nel campo della sicurezza che sia a conoscenza di tutti i numerosi adempimenti legislativi per la tutela della sicurezza dei lavoratori.




**Quando
il Responsabile
dei Lavori**

Tale delega di poteri deve avere i seguenti caratteri essenziali per essere considerata valida:

- deve essere un atto scritto con data certa;
- deve trasmettere i poteri di organizzazione, gestione e controllo previsti a carico del Committente ed i corrispondenti poteri di spesa;
- deve essere accettata dal delegato.

ATTENZIONE


Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate in caso contrario ne risponde a pieno titolo il delegante ovvero il committente.



Come figura cardine della sicurezza nei cantieri, il **Committente** o il **Responsabile dei Lavori** deve **attenersi alla normativa vigente, il D. Lgs. 81/2008 in particolare un articolo che li cita e li sanziona.** Vediamo nelle varie fasi del processo edilizio come questo articolo entra in gioco e quali obblighi impone loro.

\ Fase di progettazione dell'opera

1 Insieme al Progettista e al coordinatore in fase di progettazione (CSP) deve considerare la sicurezza dei lavoratori definendo le modalità e i tempi di realizzazione dell'opera da eseguire.



\ Fase di progettazione dell'opera

2 Il D.Lgs. 81/2008 prescrive - nel caso di lavori privati o pubblici soggetti a permesso di costruire (PdC) o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o comunicazione inizio lavori (CIL) o interventi liberi non soggetti a pratiche - che il Committente o il Responsabile dei Lavori nomini un **coordinatore in fase di progettazione (CSP)** nel caso in cui ci siano **due o più imprese** esecutrici (anche non contemporaneamente presenti). Il CSP è un professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. Si potrebbe evitare di nominare un CSP

contestualmente alla nomina del Progettista dell'opera solo se si è in presenza di lavori privati **sia** non soggetti a PdC **sia** di importo lavori inferiore a € 100.000,00; comunque occorre nominare un **coordinatore in fase di esecuzione (CSE)** che svolga i compiti e si assuma le responsabilità del CSP. **L'Ordine degli Ingegneri di Bologna, consiglia di nominare sempre il CSP contestualmente alla nomina del Progettista ogni volta che l'opera da eseguire preveda il coinvolgimento di più imprese (in adempimento alla Diretti-**

va Europea 92/57/Cee) a prescindere dall'entità del cantiere o dalla presenza di rischi particolari. Ciò in quanto il CSE, in tale caso va comunque nominato contestualmente alla nomina del progettista e il ritardo è sanzionabile Sanzione per non designazione del CSP, ove dovuto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da €2.740 a €7.014,40.

3 Deve condividere con il CSP e con il Progettista le scelte di sicurezza che dovranno concretizzarsi nei piani che il CSP deve predisporre: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera da usare per gli interventi di manutenzione futuri.

Sanzione per mancata redazione del PSC e del Fascicolo dell'Opera: sospensione del Titolo Abilitativo.



\ Prima dell'affidamento dei lavori

1 Nel caso che siano previste almeno **DUE imprese** esecutrici (anche non contemporaneamente presenti), il Committente o Responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore in fase di esecuzione (CSE), professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica.

Sanzione per non designazione del CSE, ove dovuto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014,40.

2 Se prevista la nomina del CSP o del CSE, trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Sanzione per mancata trasmissione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972,80.

3 Comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai lavoratori autonomi i nominativi del CSP e del CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

Sanzione per mancata comunicazione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972,80.



\ Prima dell'affidamento dei lavori

4 Deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (artigiani singoli) che eseguiranno il lavoro richiesto attraverso il controllo dei documenti riportati di seguito.

Sanzione per la mancata verifica dell'idoneità: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.260,80.

Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese affidatarie ed esecutrici devono consegnare al Committente:

- il POS (Piano Operativo di Sicurezza);
- la CCIAA, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (validità 6 mesi dalla data di emissione) con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto;
- il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva (validità 120 giorni dalla data di emissione).

In caso di assenza del DURC o non validità è prevista la sospensione del Titolo Abilitativo;

- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali;
- la dichiarazione di Organico Medio Annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile;
- la dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato ai Lavoratori dipendenti;
- il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività imprenditoriale.



\ Prima dell'affidamento dei lavori

Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi devono consegnare al Committente:

- la CCIAA (validità 6 mesi dalla data di emissione) con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto;
- il DURC (validità 4 mesi dalla data di emissione);
- la dichiarazione circa la conformità delle attrezzature, macchine e opere provvisorie usate;
- l'elenco dei DPI in dotazione;
- attestati di formazione e di idoneità sanitaria.



Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno** e i cui lavori non comportano rischi particolari, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti.

Per maggiore cautela e per semplificazione è fortemente consigliato richiedere, a QUALUNQUE soggetto coinvolto nell'opera (impresa esecutrice, subappalti, collaboratori familiari...), la documentazione COMPLETA (idoneità tecnico-professionale per le imprese affidatarie ed esecutrici).

**

Somma delle giornate lavorative previste per la realizzazione dell'opera e prestate da ogni singolo lavoratore. Esempio:



\ Prima dell'inizio dei lavori

1 Nel caso in cui si è di fronte ad un lavoro corposo di almeno 200 uomini-giorno, anche se c'è UNA sola impresa il Committente o il Responsabile dei Lavori deve inviare la Notifica Preliminare all'AUSL e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

In caso di mancato invio della notifica preliminare è prevista la sospensione del Titolo Abilitativo.

2 Il Committente deve trasmettere all'Amministrazione concedente (solitamente al Comune) la Notifica Preliminare, il DURC e una dichiarazione che attesti la verifica dell'idoneità di ciascuna impresa.

Sanzione per la mancata trasmissione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972,80.

3 Nel caso che dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di esse sia affidata a DUE o più imprese il Committente deve di conseguenza nominare il CSE.

Sanzione per non designazione del CSE, ove dovuto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a €7.014,40

In assenza del PSC, del Fascicolo dell'opera e di Notifica Preliminare, quando previsti oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

\ Durante i lavori

1 Deve verificare che il CSE svolga correttamente il suo lavoro tramite periodici sopralluoghi in cantiere e controllando che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi rispettino i vari piani di sicurezza e che operino nel rispetto delle norme.

2 Deve comunicare con adeguato preavviso al CSE l'accesso in cantiere di ogni impresa e lavoratore autonomo.

\ Al termine dei lavori

1 Deve acquisire dal CSE il Fascicolo dell'opera aggiornato.

2 Deve farsi carico della corretta gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione all'opera previsti nel Fascicolo.



- 1 Se non si possiede una formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri, è **CONSIGLIATO** rivolgersi ad un professionista che ricopra la carica di Responsabile dei Lavori.
- 2 Individuare la figura del Coordinatore della Sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica che privilegi “l’onorario più basso possibile”, ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto.
- 3 Scegliere imprese di cui ci si fida e di riconosciuta capacità tecnico-professionale anche nell’applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere e non su una base puramente economica che privilegi il “prezzo più basso possibile”.



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna

www.ordingbo.it